

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2024

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle
ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre
2023. (24A00664)

(GU n.29 del 5-2-2024)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1-quinquies della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2023, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono cosi' ripartiti:

Europa: 3.329.920;

America Meridionale: 1.956.648;

America Settentrionale e Centrale: 531.434;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 316.098.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni e' allegata al presente decreto, di cui fa parte

integrante.

Art. 2

Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Germania, Kosovo, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldova, Polonia, Slovenia, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svizzera;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Stato Città' del Vaticano, Svezia, Turchia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali e' responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani

Il Ministro della giustizia
Nordio

Allegato

TABELLA STATI TERRITORI
EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia)

**Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoInterno31Gen24Europa**

TABELLA STATI TERRITORI
AMERICHE

**Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoInterno31Gen24Americhe**